



Città di Novi Ligure

**Regolamento per la disciplina dell'utilizzo dei mezzi di trasporto da
parte dei dipendenti dell'Ente.**

Art. 1.

1. Le missioni, debitamente autorizzate, in nome e per conto dell'Ente, sono effettuate servendosi prioritariamente dei mezzi del Comune oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico.
2. E' ammesso l'uso dei treni con supplemento, anche a prenotazione obbligatoria.
3. Per i viaggi su mezzi aerei può essere utilizzata solo la classe economica.

Art. 2.

1. In caso di comprovata indisponibilità dei mezzi del parco comunale, i dipendenti possono essere preventivamente autorizzati all'uso del mezzo proprio quando:
 - a) gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
 - b) il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico;
 - c) il mezzo pubblico manca del tutto;
 - d) in caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa per pernottamento e pasti, nonché l'espletamento di un numero maggiore di interventi

Art. 3.

1. Le missioni sono autorizzate dal responsabile del Settore o della Sezione, se delegato. L'autorizzazione per i responsabili di Settore è data dal Segretario Generale e per questi dal Sindaco. Il soggetto che rilascia l'autorizzazione dovrà motivare l'eventuale ricorso al mezzo proprio di trasporto.

Art. 4.

1. Al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute e documentate (parcheggio, autostrada, ecc). In caso di utilizzo del mezzo proprio spetta inoltre un indennizzo pari alla somma che il dipendente avrebbe speso se avesse fatto ricorso ai trasporti pubblici. Qualora le località siano servite da ferrovia, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 della L. 836/1978, l'indennizzo è pari al biglietto di prima classe per il personale inquadrato in categoria C e superiori e di seconda classe per gli altri, escluso qualsiasi supplemento. Per località non servite da mezzi pubblici di trasporto l'indennizzo è pari ai soli costi proporzionali delle Tabelle ACI relative ai costi chilometrici per autovettura, disponibili attualmente sul sito internet <http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello>.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento è fatto rinvio alle leggi vigenti in materia, in particolare la L. 18 dicembre 1973 n. 836, ed ai Contratti Collettivi di Lavoro di comparto.

Art. 6.

1. In via transitoria e in fase di prima applicazione, il presente regolamento si applica anche alle missioni già autorizzate e le cui spese non sono ancora state liquidate.
2. Dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne non compatibili.